Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Venerdì, 15 febbraio 1929 - Anno VII** **Numero 39**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.
La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.
In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.
Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.
Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.
Le richieste di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE,,

Per ottenere che la "Gazzetta Ufficiale,, pervenga in tutti gli Uffici provinciali nelle prime ore del giorno successivo a quello della data di pubblicazione e negli Uffici della Capitale in ora utile del giorno di pubblicazione, è stato disposto che a decorrere dal 1° febbraio 1929 la "Gazzetta Ufficiale,, sia pubblicata a mezzogiorno.

In relazione a ciò si avvertono i Signori inserzionisti che potranno essere contenuti nella "Gazzetta Ufficiale,, di ciascun giorno soltanto gli avvisi pervenuti prima delle ore 12,30 del giorno precedente.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 587.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. **45**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2640, che porta modificazioni all'art. 2 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, concernente la sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2640, che porta modificazioni all'art. 2 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, concernente la sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 588.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 46.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1829, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1829, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 589.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 47.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 590.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 48.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1825, che concede la franchigia doganale per i residui degli oli minerali adoperati nella fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1825, che concede la franchigia doganale per i residui degli oli minerali adoperati nella fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 591.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3306.

Riunione dei comuni di Baio Dora, Borgofranco d'Ivrea e Quassolo in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Borgofranco d'Ivrea ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Baio Dora, Borgofranco d'Ivrea e Quassolo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Borgofranco d'Ivrea ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico

4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 242. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 592.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3307.

Riunione dei comuni di Borgomasino e Maglione in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Borgomasino ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Borgomasino e Maglione sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Borgomasino ».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 243. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 593.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3308.

Riunione dei comuni di Bovisio e Masciago Milanese in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Bovisio ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bovisio e Masciago Milanese sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Bovisio ».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 244. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 594.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3310.

Delimitazione del confine tra i comuni di Guglionesi e Petacciato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2941, con il quale la frazione Petacciato è stata staccata dal comune di Guglionesi e costituita in Comune autonomo;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Guglionesi e Petacciato è stabilito in conformità della pianta topografica vistata in data 30 novembre 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Campobasso.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Campobasso è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, alla separazione patrimoniale e al reparto delle attività e passività fra i due Comuni suindicati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 248. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 595.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. 124.

Autorizzazione per la cessione gratuita dell'ex « Casa del Popolo » in Roma all'Opera nazionale del Dopolavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto del prefetto di Roma del 3 dicembre 1926 col quale fu ordinata la confisca del patrimonio della disciolta Società anonima cooperativa « Casa del Popolo » di Roma, consistente in un fabbricato con annesso terreno in Roma, via Capo d'Africa;
Ritenuto che il detto immobile è passato a far parte del patrimonio dello Stato;
Vista la istanza del Commissario straordinario dell'Opera nazionale Dopolavoro il quale ha chiesto la cessione gratuita di tale edificio per adibirlo ai fini dell'Opera la quale ha preso grande sviluppo in tutti i campi della tutela fisica, morale, intellettuale delle classi lavoratrici;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere al passaggio in proprietà del detto immobile dallo Stato all'Opera nazionale Dopolavoro;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente all'Opera nazionale del Dopolavoro il fabbricato con annesso terreno ex « Casa del Popolo » sito in Roma, via Capo d'Africa.
La detta cessione sarà esente da qualsiasi tassa e spesa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 121. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 596.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1929, n. 127.

Proroga del termine per il sorteggio dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, di cui all'art. 3, comma 3°, del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di prorogare di un anno il sorteggio dei membri del Consiglio di amministrazione per la Direzione generale delle poste e dei telegrafi, di cui al terzo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo sorteggio dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, di cui alla lettera *d*) dell'art. 3, comma 3°, del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, è prorogato di un anno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 124. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 597.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1929, n. 123.

Assegnazione di somma prelevata dall'avanzo effettivo 1925-26, al bilancio del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1928-29.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo n. 645 - aggiunto - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29, è apportata una diminuzione di L. 15,000,000.

Art. 2.

Al conto dei residui del capitolo n. 73 « Spese per costruzione di strade ferrate in concessione, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1928-29, è inscritta la somma di L. 15,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1928-29.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 120. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 598.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1929, n. 120.

Riunione dei comuni di Ceresole Reale e Noasca in un unico Comune denominato « Ceresole Reale » con capoluogo a Noasca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Ceresole Reale e Noasca sono riuniti in un solo Comune denominato « Ceresole Reale » con capoluogo a Noasca.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 117. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 599.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 125.

Sostituzione del rappresentante del Ministero dell'economia nazionale nella Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di sostituire il comm. Dino Siniscalchi quale rappresentante del Ministero dell'economia nazionale nella Commissione istituita a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del decreto medesimo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del comm. dott. Dino Siniscalchi, quale rappresentante del Ministero dell'economia nazionale nella Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, istituita a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è nominato il comm. dott. De Sanctis Gustavo, capo divisione al Ministero predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 122. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 600.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1929, n. 119.

Riunione dei comuni di Andrate e Nomaglio in un unico Comune con denominazione « Andrate » e sede dell'ufficio municipale a Nomaglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Andrate e Nomaglio sono riuniti in unico Comune con denominazione « Andrate » e sede dell'ufficio municipale a Nomaglio.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 116. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 601.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1929, n. 121.

Riunione dei comuni di Camasco, Cervarolo, Civiasco, Crevola Sesia, Locarno, Morca, Morondo, Parone, Rocca Pietra, Valmaggia, Varallo e Vocca in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Varallo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Camasco, Cervarolo, Civiasco, Crevola Sesia, Locarno, Morca, Morondo, Parone, Rocca Pietra, Valmaggia, Varallo e Vocca sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Varallo ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Vercelli, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 118. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 602.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3309.

Autorizzazione al comune di Crocetta Trevigiana a modificare la propria denominazione in « Crocetta del Montello ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 18 ottobre 1928 con cui il podestà di Crocetta Trevigiana, in esecuzione della propria deliberazione 28 aprile 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Crocetta del Montello »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di Treviso con la deliberazione 25 settembre 1928;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Crocetta Trevigiana, in provincia di Treviso, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Crocetta del Montello ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 246. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 603.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1929, n. 118.

Riunione dei comuni di Caravino, Cossano Canavese e Masino in un unico Comune denominato « Masino » con capoluogo a Caravino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Caravino, Cossano Canavese e Masino sono riuniti in unico Comune denominato « Masino » con capoluogo a Caravino.

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 115. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1928.

Nomina dei componenti il Collegio arbitrale di 1° grado in Messina per la risoluzione delle vertenze riguardanti le indennità di espropriazione nei luoghi danneggiati dal terremoto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visto il decreto in data 6 dicembre 1928-VII del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Visto il decreto in data 22 novembre 1928-VII del Ministro per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 30 ottobre 1928-VII dell'Amministrazione provinciale di Messina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale, sedente in Messina, a termini degli articoli 164 e 165 del precitato testo unico delle leggi emanate in dipendenza del terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1929 dai signori:

Cav. uff. Antonio Calabrese, consigliere della sezione di Corte di appello di Messina, presidente effettivo;

Cav. uff. Stefano Blandaleone, consigliere della sezione di Corte di appello di Messina, presidente supplente;

Cav. uff. ing. Giuseppe Piergianni, ingegnere dirigente l'ufficio del Genio civile, Servizio generale di Messina, arbitro ordinario;

Cav. ing. Stellario Bonaccorso, ingegnere principale addetto all'ufficio del Genio civile, Servizio generale di Messina, arbitro supplente;

Comm. ing. Giacomo Donato, arbitro ordinario, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina;

Ing. Letterio Savoia, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina.

Art. 2.

Il predetto Collegio incomincerà a funzionare dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 370.

(467)

REGIO DECRETO 27 dicembre 1928.

Nomina dei componenti il Collegio arbitrale di 2° grado in Roma per la risoluzione delle vertenze riguardanti le indennità di espropriazione nei luoghi danneggiati dal terremoto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 167 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 25 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visti i decreti emessi in data 1° novembre, 22 novembre, 6 dicembre 1928-VII, rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici, e per la giustizia e gli affari di culto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale di appello, sedente in Roma, di cui all'art. 167 del predetto testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908 risulta composto per l'anno 1929 dai signori:

Comm. avv. Dobelli Guglielmo, sostituto procuratore generale di Corte di cassazione in funzioni di procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, presidente effettivo;

Comm. avv. D'Aquino Michele, consigliere della Corte di cassazione del Regno, presidente supplente;

Cav. uff. avv. Arnaldi Ernesto, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro ordinario;

Cav. uff. avv. Pescetelli Emiliani Augusto, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro supplente;

Comm. ing. Colamonico Franklin, e comm. ing. Romaniello Michele, ispettori superiori del Genio civile, arbitri ordinari;

Comm. ing. Alfinito Ferdinando, e comm. ing. Narbone Salvatore, ispettori superiori del Genio civile, arbitri supplenti;

Comm. prof. Padula Alfredo, primo referendario del Consiglio di Stato, arbitro ordinario;

Comm. dott. Martina Giuseppe, referendario del Consiglio di Stato, arbitro supplente.

Art. 2.

Il predetto Collegio comincierà a funzionare dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato nella esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 369.

(466)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1929.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Capitanata ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 22 novembre 1928-VII con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Capitanata chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Capitanata la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 394. — PINELLI.

(470)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1929.
Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Gorizia ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 14 dicembre 1928-VII con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Gorizia chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Gorizia la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 387. — PINELLI.

(471)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1929.
Riconoscimento del Fascio di San Benedetto del Tronto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) chiede che il Fascio predetto sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di San Benedetto del Tronto la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 391. — PINELLI.

(469)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1929.

Riconoscimento del Fascio di Reggio Emilia ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 11 dicembre 1928-VII con la quale il segretario del Fascio di Reggio Emilia chiede che il Fascio predetto sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Reggio Emilia la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 388. — PINELLI.

(473)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1929.

Riconoscimento del Fascio di San Gimignano ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 3 settembre 1928-VI con la quale il segretario del Fascio di San Gimignano (Siena) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di San Gimignano la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 390. — PINELLI.

(474)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1929.

Riconoscimento del Fascio di Monsummano ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 12 dicembre 1928-VII con la quale il segretario del Fascio di Monsummano (Pistoia) chiede che il Fascio predetto sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Monsummano la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 389. — PINELLI.

(472)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Bottegone (frazione di Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 1° dicembre 1928-VII con la quale il segretario del Fascio di Bottegone (frazione di Pistoia) chiede che il Fascio predetto sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Bottegone la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 357. — PINELLI.

(475)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Monfalcone ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 26 novembre 1928-VII con la quale il segretario del Fascio di Monfalcone chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Monfalcone la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 117. — PINELLI.

(468)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Pistoia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Orazio Tonini a presidente del dipendente Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Pistoia;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Orazio Tonini a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Pistoia.

Roma, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(476)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1929.
Autorizzazione alla Società anonima « Credito agrario vercellese » con sede in Vercelli, a riprendere la propria attività nell'ambito della provincia di Vercelli e ad esercitare alcune filiali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito in legge 23 giugno 1927, n. 1108, recante provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Vista la domanda con la quale il Credito agrario vercellese, avendo revocato ad ogni effetto la deliberazione con la quale aveva disposto, a decorrere dal 30 aprile 1928, l'anticipato scioglimento della Società e la messa in liquidazione, chiede di poter riprendere la sua normale attività, non esclusa la raccolta dei depositi;

Visto che il menzionato Ente ha comprovato di avere versato il capitale minimo prescritto dall'art. 4 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, per le aziende di credito di nuova costituzione che si assegnano una attività provinciale;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Credito agrario vercellese », con sede sociale in Vercelli, è autorizzata a riprendere l'attività esclusivamente nell'àmbito della provincia di Vercelli e ad esercitare proprie filiali nelle località di Bianzè, Crescentino, Cavaglià e Palazzolo, poste nella detta Provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

(478)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1929.
Contributo per l'anno 1929 a favore della Società porto industriale di Venezia sulle merci imbarcate e sbarcate nella zona industriale di Marghera.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, relativo alla tassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Venezia;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222, che autorizza la Società porto industriale di Venezia a percepire, a reintegro delle somme poste a suo carico con l'attuazione dei provvedimenti di regolazione della mano d'opera, per la durata di 10 anni un contributo, in misura non superiore alla tassa fissata con R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, sopra citato, sulle merci imbarcate o sbarcate negli spazi acquei e sul territorio demaniale marittimo della zona industriale annessa al nuovo porto commerciale di Venezia in regione di Marghera, e demanda ad un decreto da emanarsi dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze la determinazione annuale della misura del contributo suddetto;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro per le comunicazioni in data 5 marzo 1926, nel quale si determina la esenzione dal contributo di cui sopra degli olii minerali alla rinfusa;

Vista la convenzione in data 23 marzo 1926, approvata e resa esecutoria dal Ministro per le comunicazioni con decreto 15 aprile 1926, intervenuta fra il Provveditorato al porto e la Società porto industriale di Venezia per la regolarizzazione della mano d'opera ed i provvedimenti finanziari relativi;

Visti i decreti Ministeriali 2 settembre 1926, 24 gennaio 1927 e 10 gennaio 1928 che hanno rispettivamente determinato la misura del contributo per gli anni 1926, 1927 e 1928;

Viste le risultanze dell'applicazione di tale contributo, e tenuto conto delle previsioni del traffico per l'anno 1929;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a favore della Società porto industriale di Venezia, imposto col R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222, sulle merci imbarcate e sbarcate negli spazi acquei e sul territorio demaniale marittimo della zona industriale annessa al nuovo porto commerciale di Venezia in regione di Marghera, esclusi gli olii minerali alla rinfusa, è stabilito per l'anno 1929 nella misura di L. 0.20 e di L. 0.45 a tonnellata rispettivamente per le due categorie di merci assoggettate alla tassa portuale di L. 0.40 e di L. 0.90 dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101.

Art. 2.

All'accertamento ed alla riscossione del contributo sarà provveduto a cura della Regia dogana con le stesse modalità in vigore per la riscossione della tassa portuale.

Art. 3.

La Regia dogana provvederà al versamento del contributo alla Società porto industriale di Venezia, con procedimento analogo a quello seguìto per il versamento della aliquota della tassa portuale dovuta al comune di Venezia.

Roma, addì 1° gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(480)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1928.
Norme per il collaudo degli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili nazionali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, relativo all'impianto e all'esercizio della radiotelegrafia sulle navi mercantili;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che stabilisce i requisiti tecnici cui devono soddisfare le stazioni radiotelegrafiche adibite all'esercizio di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

I collaudi degli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili nazionali saranno effettuati nei porti del Regno

da apposite Commissioni costituite da un ufficiale della Regia capitaneria di porto e da un delegato specializzato in radiotecnica per ciascuna Amministrazione della marina e delle poste e telegrafi.

Qualora i collaudi di cui trattasi debbono eseguirsi nei porti delle Colonie, il rappresentante dell'Amministrazione delle poste e telegrafi potrà essere sostituito da un tecnico del Registro italiano per la classificazione delle navi mercantili, oppure dal direttore dei servizi radio-telegrafici della Regia marina della Colonia.

Art. 2.

Alla esecuzione delle ispezioni e alla sorveglianza di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) provvederà normalmente a mezzo dei propri funzionari, ma potrà eccezionalmente avvalersi per tali còmpiti anche di ufficiali specializzati della Regia marina.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, che apporta aggiunte al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e successive modificazioni, dovrà essere corrisposta a ciascun membro delle Commissioni di collaudo l'indennità di L. 25 per ogni collaudo, oltre le eventuali indennità di viaggio previste dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Ai funzionari incaricati delle ispezioni competerà l'indennità di L. 25, sia per una sola visita, sia per più visite eseguite in una stessa giornata, quando i funzionari stessi risiederanno sul posto. Il personale residente altrove avrà inoltre diritto alle normali indennità di viaggio e di soggiorno.

Tutte le spese di cui sopra faranno carico alle società concessionarie e saranno, se del caso, ripartite fra le medesime per la parte che spetterà a ciascuna.

Art. 4.

I verbali di collaudo e di ispezione saranno redatti in duplice originale, e conformemente agli allegati.

Uno degli originali verrà consegnato al Comando della nave ed un altro alla Regia capitaneria di porto od ufficio marittimo del luogo dove si è effettuato il collaudo o l'ispezione. A cura della Capitaneria dovrà poi essere trasmessa copia di detto verbale alla Direzione generale della marina mercantile, alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi ed al Ministero della marina (Direzione generale armi e armamenti navali) se trattasi di impianto radio-telegrafico di nave mercantile ascritta al naviglio ausiliario.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per la marina:*
SIRIANNI.

(479)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1929.

Autorizzazione al « Banco di Napoli » ad istituire una agenzia in Cosenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829, che approva lo statuto del Banco di Napoli;

Viste le deliberazioni prese dal direttore generale del Banco predetto, in data 4 dicembre 1928, con i poteri del Consiglio di amministrazione;

Vista la richiesta, in data 7 gennaio 1929, del direttore generale del Banco di Napoli;

Decreta:

Il Banco di Napoli, con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire una propria agenzia in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

(477)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 36.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 febbraio 1929 - Anno VII

Francia	74.67	Belgrado	33.625
Svizzera	367.77	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.79	Albania (Franco oro)	365.60
Olanda	7.658	Norvegia	5.70
Spagna	301.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.658	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.538	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.10
Praga	56.60		
Romania	11.45	Rendita 3.50 %	71.60
Peso Argentino Oro	18.25	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	8.03	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.092	Consolidato 5 %	83.175
Dollaro Canadese	19.03		
Oro	368.39	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 28).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni del Tesoro novennali 7ª serie	830 831	Cap. 50.000 — » 37.500 —	Olioli *Vittorio-Mario*, minore sotto la tutela di Della Porta Giovanni fu Adolfo, con usufrutto a Di Colloredo Mels Dorotea o Dora fu Giovanni.	Olioli *Mario-Vittorio*, minore, ecc., come contro.
Buoni del Tesoro ordinari eserc. 1925-26	2425 3658	» 1.000 — » 10.000 —	Martelli *Concettina* di Francesco in Salibra.	Martelli *Concetta* di Francesco, *moglie di Salibra Aristide.*
»	775 1092	» 1.000 — » 2.000 —	*Salibra Concettina* di Francesco.	
Buoni del Tesoro ordinari eserc. 1926-27	390 780 576	» 1.000 — » 1.000 — » 2.000 —	*Salibra-Martelli Concettina* di Francesco.	
Cons. 5 % » »	165261 170310 170311	35 — 280 — 90 —	Nadalin *Anna* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Gini Antonietta fu Andrea, vedova di Nadalin Pietro, domiciliata a San Vito al Tagliamento (Udine). L'ultima rendita è vincolata.	Nadalin *Marianna* fu Pietro, minore, ecc., come contro.
»	270144	650 —	Tardio Mariannina fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Demaio *Lucia* vedova Tardio, domiciliata a San Marco in Lamis (Foggia).	Tardio Mariannina fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Demaio *Maria-Concetta-Lucia* vedova, ecc., come contro.
»	270145	650 —	Tardio Veronica fu Michele, minore, ecc., come la precedente.	Tardio Veronica fu Michele, minore, ecc., come la precedente.
Obbligazioni ferroviarie italiane	28906 28907 28578	Cap. 5.000 — » 1.000 — » 3.510 —	Cattaneo *Carmelita* fu Giulio minore sotto la p. p. della madre Pardi Sergelli Maria fu Ferdinando, vedova di Giulio Cattaneo.	Cattaneo *Lucrezia-Carmelita* fu Giulio, minore, ecc., come contro.
3 % » » » »	29427 29428 29825 29865 29866	» 15.000 — » 2.000 — » 1.000 — » 1.000 — » 2.500 —	Cattaneo *della Volta Carmelita* fu Giulio, minore, ecc., come la precedente.	
Cons. 5 %	211842	340 —	Sacchi *Angelino* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato in Pavia.	Sacchi *Evangelino detto Angelino* di Francesco, minore, ecc., come contro.
Buono Tesoro settennale a premio 1ª serie	2392	Cap. 10.000 —	Grière *Charles* fu Uberto	Grière *Giovanni-Carlo* fu Uberto.
Cons. 5 %	69298	2.605 —	Morelli Gabriella fu Ludovico, nubile, domiciliata a Rieti (Perugia).	Morelli Gabriella fu Ludovico, *minore sotto la tutela di Silvaggi Saverio*, domiciliata a Rieti.
Buono Tesoro quinquennale 15ª emissione	578	Cap. 4.000 —	Rosasco Angelo fu *Luigi*	Rosasco Angelo fu *Giuseppe.*
Buono Tesoro settennale 1ª serie	1074	» 10.000 —	*Castelletti Margherita* fu Luigi maritata Uttini.	*Casteletti Maria-Antonia-Margherita* fu Luigi, moglie di Uttini *Emilio.*
Cons. 5 %	169320	395 —	Galazzo *Francesco-Tommaso* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Ruta Corinna fu Tommaso, vedova di Galazzo Luigi, domiciliato in Modica (Siracusa).	*Galazzo Tommaso-Francesco*, minore, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	750396	199.50	Zanaboni Mario-Pasquale di Luigi, domiciliato a Milano, con usufrutto a Novaro *Teresa* fu Giuseppe vedova di Banisce Raffaele, domiciliata a Porto Maurizio.	Intestata come contro, con usufrutto a Novaro *Rosa-Maria-Teresa* fu Giuseppe, vedova, ecc., come contro.
Cons. 5 %	64995	2.330 —	Lops-Viti Maria di *Pasquale*, nubile, domic. in Corato (Bari), vincolata.	Lops-Viti Maria di *Cataldo-Pasquale* nubile, domiciliata in Corato (Bari), vincolata.
3.50 %	807703	518 —	Fiorio Giuseppe di Carlo, domic. a Caravino (Torino).	*Florio* Giuseppe di Carlo, domiciliato a Caravino (Torino).
Buono del Tesoro ordinario eserc. 1925-26 serie *D*	2355	Cap. 5.000 —	*Lo Russo Elena* fu Achille	*Tocci Antonia-Letizia Giulia-Elena* fu Achille, *moglie di Lorusso Antonio.*

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 37.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 febbraio 1929 - Anno VII

Francia	74.66	Belgrado	33.60
Svizzera	367.77	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.801	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.658	Norvegia	5.10
Spagna	299.75	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.659	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.539	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.10
Praga	56.62		
Romania	11.425	Rendita 3.50 %	72 —
Peso Argentino Oro	18.25	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	8.03	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.092	Consolidato 5 %	83.175
Dollaro Canadese	19.04	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.025
Oro	368.39		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificato di rendita nominativa consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 214.

Il signor Romeo Girolamo fu Alberto domiciliato a Palermo, via Rodi palazzo Vittoria, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Candido Sabato della Pretura unificata di Palermo, ha diffidato in data 14 settembre 1928-VI, la moglie signora Tumminello Maria Adelaide, ivi domiciliata, a restituirgli entro il termine stabilito dalla legge sul Debito pubblico il certificato nominativo consolidato 5 per cento n. 196.097 di L. 765 di rendita intestato ad essa signora Tumminello Maria Adelaide Rosalia di Carlo moglie di Romeo Girolamo con vincolo dotale, e del quale egli si dichiara spossessato.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che trascorso il termine di 6 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentato dal signor Romeo.

Roma, 7 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(575)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso ad un posto di primo ragioniere nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti i Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 14 giugno 1923, n. 1896; 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè i Regi decreti 10 gennaio 1926, n. 46, e 15 luglio 1909, n. 541;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame di concorso ad un posto di primo ragioniere grado 9°, nella carriera di ragioneria degli Istituti di prevenzione e di pena, gruppo *B*, tra i funzionari del grado 10° e 11° del medesimo ruolo, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto 6 anni di effettivo servizio, ovvero 4 se muniti di laurea.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono presentare, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ai direttori dai quali direttamente dipendono, domanda su carta da bollo da L. 3 diretta al Ministero della giustizia (Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena).

Nell'atto della presentazione delle domande l'autorità che le riceve ne curerà la iscrizione in protocollo e ne farà immediata trasmissione al Ministero.

Art. 3.

Coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti combattenti come militari od assimilati, potranno produrre i relativi documenti per dimostrare tale loro qualità; li indicheranno sul testo delle domande stesse se li avessero in precedenza esibiti all'Amministrazione.

La valutazione dei servizi di guerra ai fini del raggiungimento del limite minimo di anzianità per l'ammissione al concorso, è fatta ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, ed ha luogo nei riguardi dei soli candidati che rivestono il grado 10°.

Il servizio prestato presso qualsiasi Amministrazione in ruoli di gruppo diverso da quello a cui l'impiegato appartiene, è pure valutabile, agli effetti della determinazione del periodo di servizio necessario per le promozioni al grado 9°, ed il computo, viene fatto nel modo indicato dal 4° comma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato con l'art. 2 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256.

Art. 4.

Ove sieno riconosciuti meritevoli di essere ammessi all'esame dal competente Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, i candidati dovranno sostenere quattro prove scritte ed una orale specificata nell'unito programma.

Le prove scritte e orali avranno luogo in Roma, non prima di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto in giorni e locali da destinarsi e di cui sarà data notizia sul Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

il direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena o chi ne fa le veci, presidente;
un referendario della Corte dei conti;
un direttore capo ufficio del Ministero;
il direttore capo della ragioneria del Ministero;
un professore appartenente all'insegnamento secondario.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario che sia di grado non inferiore al 9° in servizio alla Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Art. 6.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che otterrà il maggior numero dei voti complessivamente con una media di almeno 8/10 nelle prove scritte, non meno di 7/10 in ciascuna di esse, e non meno di 8/10 nella prova orale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: Rocco.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

Prove scritte:

Diritto e procedura civile;
Diritto costituzionale ed amministrativo;
Economia politica;
Contabilità carceraria (prova pratica).

Prova orale:

Codice penale;
Codice commerciale;
Ordinamento degli Istituti di prevenzione e di pena. Capitolati relativi;
Leggi e regolamenti sulla contabilità generale dello Stato, sulla Corte dei conti, sulla riscossione delle imposte dirette, sul registro e sul bollo.

(465)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica al bando di concorso a tre posti di sotto-capo officina titolare del Regio istituto industriale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Ministero dell'economia nazionale, in data 23 aprile 1928, concernente il bando di concorso per i posti di sotto-capo officina fucinatore titolare, sotto-capo officina tornitore titolare, sotto-capo officina aggiustatore titolare del Regio istituto industriale di Reggio Calabria;

Visto il n. 1 dell'art. 4 del suddetto bando di concorso col quale viene richiesto come titolo di studio la licenza di una scuola media industriale od altri titoli di pratica professionale che dalla III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale siano ritenuti equipollenti per l'ammissione;

Considerato che col passaggio delle Scuole industriali alle dipendenze di questo Ministero, la suddetta III Sezione del Consiglio superiore è stata soppressa;

Visto l'art. 115 del regolamento per l'istruzione industriale approvato con R. decreto 30 giugno 1924, n. 969;

Decreta:

Art. 1.

Il n. 1 dell'art. 4 del decreto del Ministero dell'economia nazionale, in data 23 aprile 1928, concernente il bando di concorso per i posti di sotto-capo officina fucinatore titolare, sotto-capo officina tornitore titolare, sotto-capo officina aggiustatore titolare, del Regio istituto industriale di Reggio Calabria, è modificato come appresso:

« N. 1. — Titolo di studio: licenza di una scuola media industriale, o altri titoli di pratica professionale che dal Ministero della pubblica istruzione siano ritenuti equipollenti per l'ammissione ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1929 - Anno VII

Il Ministro: Belluzzo.

(481)

Rossi Enrico, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.